

## **Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio: cos'è cambiato con il D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97**

*Data di pubblicazione: 27/10/2016*

Dal **23 giugno 2016** è entrato in vigore il D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 riguardante la revisione e la semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza nella pubblica amministrazione, che **modifica il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33** in materia di trasparenza della pubblica amministrazione. Da segnalare l'introduzione del **Freedom Of Information Act (FOIA)**, che di fatto rende libero, gratuito e aperto a tutti l'accesso all'informazione pubblica e agli atti della Pubblica Amministrazione.

Per ciò che attiene gli aspetti legati alla **trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio** va segnalata l'**abrogazione<sup>1</sup> della lettera b) dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 33/2013** che prevedeva la pubblicazione degli "schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici". Detta disposizione aveva infatti comportato non poche difficoltà di applicazione dovendo pubblicare tempestivamente gli atti indicati all'art. 39 prima dell'approvazione in formato aperto e utilizzabile da tutti.

Di particolare interesse è inoltre **la modifica<sup>2</sup> dell'articolo 23** del citato **decreto legislativo n. 33/2013**. In particolare si segnala che è stata **abrogata la lettera a)** che prevedeva la pubblicazione, con obbligo di aggiornamento ogni sei mesi, degli elenchi dei provvedimenti finali dei procedimenti di "**autorizzazione o concessione**".

La formulazione dei citati articoli è pertanto la seguente:

### **Art. 23 Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi**

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

*[a) autorizzazione o concessione;] abrogato*

---

<sup>1</sup> art. 43 del D.lgs. n. 97/2016

<sup>2</sup> art. 22 del D.lgs. n. 97/2016

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bi<sup>3</sup>;

*[c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;] abrogato*

d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241<sup>4</sup>.

*[2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.] abrogato*

### **Art. 39 Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio**

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:

a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti;

*[b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici.] abrogato*

2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.

3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.

4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.

---

<sup>3</sup> riferimento legislativo sostituito con l'art. 22 del D.lgs. n. 97/2016

<sup>4</sup> riferimento legislativo aggiunto con l'art. 22 del D.lgs. n. 97/2016